

R.G.V.G. 246/2019



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV-FALLIMENTARE

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO EX ART. 14-TER L. N. 3/2012

Il Giudice designato, dott.ssa Barbara Perna,

rilevato che [redacted] (C.F. [redacted]) - con l'avv. [redacted] - ha depositato ricorso, ed allegata proposta di accordo, per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi ex art. 6 ss. L. n. 3/2012, corredata da attestazione di fattibilità del professionista con funzioni di OCC, avv. Stefania Fiducia;

rilevato che - a seguito di vendita di un proprio immobile disposta nel corso di una procedura esecutiva (come da verbale in atti) - la ricorrente ha presentato istanza di liquidazione ex art. 14-ter L. n. 3/2012;

visto il proprio provvedimento del 21.5.2020, con il quale si fissava termine perentorio di giorni quindici per l'integrazione della relazione del professionista con funzioni di OCC;

vista la relazione depositata dal professionista con funzioni di OCC, avv. Stefania Fiducia;

ritenuta la propria competenza ex art. 9 L. n. 3/2012, poiché la ricorrente risiede in [redacted]

rilevato che:

- la ricorrente è persona fisica in stato di "sovraindebitamento" secondo la definizione di cui all'art. 6, secondo comma, lett. a), L. n. 3/2012;
- non si ravvisano condizioni di inammissibilità ex art. 7, secondo comma, lett. a) e b), L. n. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, secondo e terzo comma, L. n. 3/2012 (già depositata con il ricorso per l'apertura della procedura di accordo per la composizione della crisi);
- l'istanza comprende l'inventario del patrimonio dell'istante (già peraltro contenuto nella proposta di accordo), del quale non fanno evidentemente più parte gli immobili venduti nel corso di procedure esecutive (R.G.E. [redacted] di questo Tribunale);

R.G.V.G. 246/2019

- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ricorrente;
- non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;
- è stata depositata relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC (quale risultante dalla prima attestazione di fattibilità e dalla successiva integrazione redatta a seguito del già citato provvedimento), dalla quale risulta che le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi al ricorso al credito a fini di investimento immobiliare, risultato poi eccessivo a seguito della crisi economica e di una contrazione dell'attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente (successivamente cessata per effetto della vendita, nel corso di una procedura esecutiva, dell'immobile ove si svolgeva l'attività);

rilevato che nella originaria proposta di accordo, la ricorrente ha indicato in euro [redacted] mensili la somma necessaria al proprio sostentamento – importo giudicato giustificato e coerente dal professionista con funzioni di OCC – e ritenuto pertanto opportuno, ove la ricorrente svolga attività da cui derivi un reddito, di sottrarre tale somma alla procedura concorsuale ex art. 14-ter, sesto comma, lett. b) L. n. 3/2012;

P.Q.M.

visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies L. n. 3/2012;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione dei beni di [redacted] (C.F. [redacted]) e, per l'effetto,

- a) nomina liquidatore ONN. STEFANIA FIDUCIA, affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14-sexies ss. L. n. 3/2012;
- b) dispone, sino alla definitività del provvedimento di omologazione, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale, nonché annotati nel registro delle imprese;
- d) ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni immobili e mobili registrati, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



R.G.V.G. 246/2019

- f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. n. 3/2012 in euro 780,00 mensili e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter, sesto comma, L. n. 3/2012;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sulla attività svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 24/06/2020

Il Giudice
Dott.ssa *[Signature]* Palma

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Andrea Turturo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
25 GIU 2020
Roma, il _____
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa PAUZAZIA FORTI